

Gazzetta Ufficiale n. 182 del 06-08-1998

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 aprile 1998, n. 264.
Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
Visto l'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, con il quale e' conferita al Ministro della sanita' la potesta' di autorizzare, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli ingredienti alimentari da consentirsi nella produzione delle paste alimentari speciali secche, stabilendo del pari le modalita' di impiego, di produzione e di commercializzazione;
Visto, altresì, l'articolo 33 della medesima legge n. 580/1967, con il quale e' consentita la produzione delle paste alimentari fresche nell'osservanza di quanto stabilito per le paste alimentari secche dalla legge stessa, salvo che per il tenore di umidita' e di acidita';
Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981, con i quali e' stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, l'impiego di alcuni ingredienti alimentari nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, relativo a attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive (CEE) n. 71/118, n. 75/431, n. 78/431 e n. 78/50 relative a problemi igienicosanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonche' della direttiva (CEE) 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227, concernente regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate e delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente

attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, relativo a attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, relativo a attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicit  dei prodotti alimentari;

Considerato che l'evoluzione delle tecnologie di produzione e le nuove esigenze di mercato hanno reso necessario un aggiornamento dell'elenco degli ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' con le note in data 26 ottobre 1992 e 27 luglio 1994;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' in data 22 febbraio 1995 e 14 febbraio 1996;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche alle paste alimentari speciali secche e alle paste alimentari fresche originarie dai Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunit  europee effettuata in data 11 giugno 1996, ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Ritenuto di non poter compiutamente aderire per l'eccessiva complessita' dell'adempimento al suggerimento richiesto dal Consiglio di Stato in merito alla espressa citazione ed esplicitazione nel preambolo di tutte le normative anche comunitarie che si riferiscono indirettamente alle materie oggetto di trattazione;

Ritenuto, peraltro, che al predetto suggerimento possa darsi corso limitatamente alla indicazione delle fonti normative che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo sanitario per origine, deperibilit  e suscettibilit  di contaminazione dei prodotti, normative oltretutto in continua evoluzione in sede comunitaria;

Ritenuto, altresi', di non poter accogliere il suggerimento del medesimo Consiglio di Stato in merito alla previsione specifica delle disposizioni relative alle modalita' di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, riportata all'articolo 4, comma 2, in luogo del riferimento generico "normativa vigente", in quanto la normativa sulle temperature di trasporto, di deposito e di conservazione per la vendita e' materia sulla quale la Commissione della Unione europea si e' riservata la facolta' di legiferare, conformemente all'orientamento gia' adottato dalla stessa Commissione della Unione europea in alcune direttive del settore dei prodotti di origine animale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 16-30 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 1 del 7 gennaio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 gennaio 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, e' consentito impiegare nell'impasto:

- a) malto;
- b) glutine;
- c) germe di grano duro;
- d) proteine lattiche idrosolubili;
- e) verdure, prodotti ortofrutticoli e loro derivati;
- f) funghi eduli, tartufi;
- g) aromi naturali, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili.

2. Le paste alimentari speciali, secche e fresche, prodotte con aggiunta di malto devono possedere un contenuto in zuccheri riducenti non inferiore al 10 per cento sulla sostanza secca.

3. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, il germe di grano duro non puo' essere impiegato in quantita' inferiore al 3%.

4. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, le proteine lattiche idrosolubili, aventi un contenuto minimo di sostanze azotate (N times 6,38) del 50% riferito alla sostanza secca proteica, non possono essere impiegate in quantita' inferiori al 3%.

Art. 2.

1. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, e' consentito impiegare nel ripieno:

- a) carni di tutte le specie animali commestibili;
- b) latte alimentare e prodotti lattierocaseari;
- c) prodotti della pesca conservati in recipienti ermeticamente chiusi o sterilizzati;
- d) ovoprodotti;
- e) oli e grassi alimentari;
- f) farine alimentari e loro derivati, derivati del frumento, pangrattato, grissini, prodotti da forno anche dolciari, zuccheri;
- g) verdure e prodotti ortofrutticoli e loro derivati;
- h) funghi eduli, tartufi;
- i) condimenti, idrolizzati proteici ed estratti alimentari;
- l) aromi, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili.

Art. 3.

1. Gli ingredienti, sia dell'impasto che del ripieno, possono essere utilizzati, fatta eccezione per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), freschi, preparati, trasformati o comunque conservati.

Art. 4.

1. Le paste alimentari speciali fresche destinate ad essere vendute allo stato sfuso devono essere contenute, durante la fase del trasporto dal luogo di produzione a quello di vendita, in imballaggi che assicurino una adeguata protezione da agenti esterni.

2. Le paste alimentari speciali fresche sono soggette nelle fasi di trasporto, di deposito e di esposizione per la vendita al rispetto delle modalita' di conservazione per i prodotti alimentari deperibili prescritte dalla normativa vigente.

Art. 5.

1. Alla etichettatura, alla presentazione e alla pubblicita' delle paste alimentari speciali, secche e fresche, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Le paste alimentari speciali, secche e fresche, contenenti ovoprodotti non possono riportare la denominazione di vendita

prevista dall'articolo 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, qualora gli ovoprodotti siano stati impiegati nel ripieno ma non nell'impasto delle medesime.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle paste alimentari speciali, secche e fresche, legalmente prodotte o commercializzate in un altro Stato membro della Comunita' europea e a quelle originarie da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 7.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981 citati nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 aprile 1998

Il Ministro della sanita'
Bindi

Il Ministro per le politiche agricole
Pinto

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani

Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 23